



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 6 giugno 2019, n. 243317

Agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle esenzioni fiscali e contributive, nonché alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati

Ai Comuni interessati

Alle Regioni interessate

Alle Camere di commercio interessate

*Alle Prefetture – Uffici territoriali del
Governo interessati*

All'Agenzia delle Entrate

1. Premessa

L'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (nel seguito, *decreto-legge 50/2017*), ha istituito una zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, *zona franca urbana*). La citata norma prevede, per i relativi



interventi, l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2013 e successive modificazioni (nel seguito, *d.m. 10 aprile 2013*).

Con le circolari n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 114735 del 15 settembre 2017, n. 157293 del 2 novembre 2017 e n. 163472 del 7 novembre 2017, sono stati forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella *zona franca urbana* e fissati i termini di presentazione delle domande.

L'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (nel seguito, *legge di bilancio 2018*) ha disposto che le agevolazioni di cui all'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017* spettano altresì ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno subito, nel periodo che intercorre dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

L'articolo 1 della citata *legge di bilancio 2018*, al comma 746, stabilisce, altresì, che per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo che intercorre dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017* sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica.

Con la circolare n. 144220 del 5 marzo 2018 sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella *zona franca urbana*, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 745 e 746, della *legge di bilancio 2018*.

Con più decreti direttoriali, a far data dal 7 dicembre 2017, sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato articolo 46 del *decreto-legge 50/2017* e successive modificazioni e integrazioni.

L'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito, *legge di bilancio 2019*), modificando l'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, ha, infine, prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d'imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova attività economica all'interno della *zona franca urbana* entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria "F" della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata *zona franca urbana*.

Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive disciplinate dall'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, alla luce delle modifiche introdotte con la *legge di bilancio 2019* e sono altresì stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8,



comma 2, del *d.m.10 aprile 2013*, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione da parte dei soggetti ammissibili.

2. Definizioni

Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- b) “*regolamento 1407/2013*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;
- c) “*regolamento 1408/2013*”: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019;
- d) “*TUIR*”: Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;
- e) “*Carta nazionale dei servizi*”: documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare (articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

3. Oggetto e finalità

La presente circolare disciplina:

- a) in attuazione di quanto previsto dalla *legge di bilancio 2019*, la proroga del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai soggetti beneficiari relativamente ai bandi emanati dal *Ministero* con le circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017 e n. 144220 del 5 marzo 2018 (Capo I);
- b) l’apertura di un nuovo bando finalizzato alla concessione delle agevolazioni in favore:
 - i. delle nuove iniziative economiche avviate nella *zona franca urbana* in data successiva al 31 dicembre 2017 o che, pur non ancora avviate alla data di presentazione dell’istanza di cui al paragrafo 10, saranno avviate entro il 31 dicembre 2019 (Capo II);
 - ii. delle iniziative economiche già avviate nella *zona franca urbana* alla data del 31 dicembre 2017 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi emanati



dal *Ministero*, delle agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017* (Capo II).

Capo I

Proroga del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse

4. Proroga del periodo di fruizione delle agevolazioni

I soggetti già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive previste per la *zona franca urbana* di cui all'articolo 46 del *decreto-legge 50/2017*, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 759, della *legge di bilancio 2019*, possono fruire delle somme residue già concesse e non fruite per i periodi d'imposta 2017 e 2018 anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020.

Capo II

Nuovo bando per la concessione delle agevolazioni

5. Risorse finanziarie disponibili

Per il nuovo intervento di concessione delle agevolazioni nella *zona franca urbana* sono disponibili euro 141.700.000,00.

6. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:

- a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017* nell'ambito dei precedenti bandi emanati dal *Ministero*;
- b) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all'interno della *zona franca urbana*, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

- i. svolgono, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 10, un'attività appartenente alla categoria "F" della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all'interno della *zona franca urbana* alla data del 24 agosto 2016;
- ii. hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017* e che, alla data di pubblicazione della *legge di bilancio 2019*, non hanno ancora avviato la fruizione dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti;



- iii. alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 10, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*, ivi incluse quelle di cui all'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017*.

7. Requisiti di accesso alle agevolazioni

a) Requisiti di accesso alle agevolazioni per i soggetti già beneficiari di cui al paragrafo 6, lettera a)

Ai fini dell'accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti già beneficiari di cui al paragrafo 6, lettera a) devono confermare, in sede di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 10, il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017 e n. 144220 del 5 marzo 2018, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al *Ministero* e da questo approvate.

b) Requisiti di accesso alle agevolazioni per i soggetti di cui al paragrafo 6, lettera b)

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui al paragrafo 6, lettera b), devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

7.1 Costituzione

Tutte le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 10.

Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, oppure di iscrizione al Registro delle imprese per quelle non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa.

I titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato, alla data di presentazione dell'istanza, la comunicazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.

7.2 Disponibilità della sede all'interno della zona franca urbana

I soggetti istanti, per l'esercizio dell'attività economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di disponibilità regolarmente registrato, della sede legale o di una sede operativa ubicata all'interno della *zona franca urbana*.

Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere regolarmente segnalata alla competente Camera di Commercio e risultare dal relativo certificato camerale.

Per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede deve essere stata comunicata all'Agenzia delle entrate ai sensi di quanto previsto dal citato 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.



Per i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 10, non hanno ancora avviato l'attività economica all'interno della *zona franca urbana*, la disponibilità della sede legale o di una sede operativa ubicata all'interno della medesima deve essere dimostrata all'atto della comunicazione di avvio dell'attività di cui al successivo punto 7.3.

7.3 Attività svolta all'interno della zona franca urbana

Fermi restando i motivi di esclusione di cui al paragrafo 6, possono accedere alle agevolazioni i soggetti che, disponendo della sede legale o della sede operativa ubicata all'interno della *zona franca urbana*, hanno avviato l'attività in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che, pur non disponendo di una sede all'interno della medesima, si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

A tal fine, rileva la data di inizio dell'attività come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, la data di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i soggetti non ancora avviati alla data di presentazione dell'istanza, l'efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione dell'agevolazione restano condizionate all'avvio dell'attività nella *zona franca urbana*, il quale dovrà essere comunicato al *Ministero* con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 3 alla presente circolare) e nelle modalità che saranno comunicate sul sito web istituzionale del *Ministero* www.mise.gov.it successivamente al provvedimento di concessione.

Il mancato avvio dell'attività nella *zona franca urbana* entro il previsto termine del 31 dicembre 2019 comporta la decadenza dalle agevolazioni.

Per la perimetrazione della *zona franca urbana* si rimanda alla circolare n. 99473 del 4 agosto 2017, disponibile anche sul sito web istituzionale del *Ministero* www.mise.gov.it, nella quale è riportato l'elenco dei Comuni compresi nella predetta zona franca.

7.4 Attività economica

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del *regolamento 1407/2013* e del *regolamento 1408/2013*.

Possono, quindi, accedere alle agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell'acquacoltura.

I soggetti richiedenti rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei predetti regolamenti *de minimis* in relazione al codice ATECO 2007 riferito all'attività svolta nella sede legale o nella sede operativa ubicata nella *zona franca urbana* alla data di presentazione dell'istanza, come risultante dal relativo certificato camerale dell'impresa istante, ovvero, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, dalla comunicazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.



Per i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, non hanno ancora avviato l'attività in *zona franca urbana*, farà fede, ai fini della determinazione delle agevolazione concedibile, il codice ATECO 2007 relativo all'attività dichiarata nella medesima istanza, fatte salve le successive verifiche.

Nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella *zona franca urbana*, sono svolte, congiuntamente all'attività ammissibile alle agevolazioni, anche attività riconducibili al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 354/22 del 28 dicembre 2013, le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attività ammissibile.

In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del *regolamento 1407/2013*, ovvero dall'articolo 1, comma 3, del *regolamento 1408/2013* in merito all'obbligo in capo al soggetto beneficiario di assicurare, attraverso un'adeguata separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, che le attività escluse dall'ambito di applicazione dei predetti regolamenti non beneficino degli aiuti in oggetto.

A tal fine, si ritiene che un "criterio giuridico" idoneo possa essere quello della "contabilità separata", mediante il quale è agevole la verifica che il beneficio resti confinato nell'ambito dell'attività ammissibile in relazione alla quale è concesso.

Nel caso in cui il soggetto interessato svolga la propria attività anche al di fuori della *zona franca urbana* e, al contempo, eserciti, all'interno della stessa, anche un'attività riconducibile al settore della pesca e dell'acquacoltura, andrà garantita dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla *zona franca urbana* da quelli prodotti al suo interno, nonché, con riferimento a questi ultimi, la segregazione di quelli esclusi e, pertanto, non agevolabili.

7.5 Assenza di procedure concorsuali

I soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 10, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

7.6 Sanzioni interdittive

Non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

7.7 Incompatibilità delle agevolazioni con il regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi

I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché il regime fiscale forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.



190 e successive modificazioni, per poter accedere alle agevolazioni devono aver optato, alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 10, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 70 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive previste dall'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017*.

Per i soggetti di cui alla lettera a) del paragrafo 6, le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2019 e 2020. Come previsto dall'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017*, i titolari di reddito di lavoro autonomo possono beneficiare esclusivamente dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per i soggetti di cui alla lettera b) del paragrafo 6 che hanno avviato l'attività in *zona franca urbana* in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le agevolazioni sono riconosciute per il periodo d'imposta relativo all'avvio dell'attività nella medesima *zona franca urbana* e per i periodi successivi, che non potranno comunque eccedere l'annualità del 2020.

Resta inteso che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017, ai titolari di reddito di lavoro autonomo è riconosciuto il solo esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui alla lettera d) del predetto articolo 46, comma 2. Per la più completa disciplina delle condizioni e dei limiti riferiti a ciascuna delle tipologie di esenzioni fiscali e contributive si rimanda a quanto chiarito al paragrafo 3 della circolare n. 99473 del 4 agosto 2017.

9. Intensità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del *regolamento 1407/2013* e del *regolamento 1408/2013*. Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:

- a) nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di euro 100.000,00;
- b) nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di euro 20.000,00, ovvero 25.000,00 qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall'articolo 3 del *regolamento 1408/2013*;

Ai soggetti che svolgano congiuntamente l'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla precedente lettera a) e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del *regolamento 1407/2013*, è applicato il massimale di aiuti *de minimis* di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.



Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito al soggetto istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del *regolamento 1407/2013*.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

10. Modalità e termini di presentazione delle istanze

Le istanze per l’accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalità telematiche di seguito indicate, sulla base dei modelli riportati nell’allegato n. 1, per i soggetti di cui al paragrafo 6, lettera *a)*, ovvero nell’allegato n. 2, per i soggetti di cui al paragrafo 6, lettera *b)*, alla presente circolare.

L’istanza deve essere presentata in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del *Ministero* www.mise.gov.it.

L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la *Carta nazionale dei servizi* ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura tramite la *Carta nazionale dei servizi*, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.

In fase di compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente, rispetto alle sole imprese, di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni.

Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni.

L’esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell’istanza. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli



enti preposti di effettuare le eventuali variazioni in tempo utile, a verificare tempestivamente la propria posizione, anche per il tramite della procedura informatica, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una PEC attiva. Per le imprese, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica. Per i titolari di reddito di lavoro autonomo iscritti agli ordini professionali, la PEC deve risultare censita nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Nell'istanza, il soggetto richiedente deve indicare:

a) gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di *de minimis* e in termini di "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. A tal fine, l'esercizio finanziario dovrà coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante, che può non corrispondere all'anno solare;

b) il reddito d'impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza.

Il dato di cui alla lettera b) non deve essere indicato nell'istanza nei soli casi in cui il soggetto richiedente sia costituito o attivo da meno di 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza. La data di inizio dell'attività è quella comunicata alla competente Camera di Commercio e risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, quella di inizio attività comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 18 giugno 2019 e sino alle ore 12:00 del 18 luglio 2019. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal *Ministero*.

Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo zfu@pec.mise.gov.it. La richiesta, che potrà essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 10 giugno 2019 ed entro le ore 10:00 del 10 luglio 2019, deve essere corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.



11. Modalità di concessione delle agevolazioni

Tenuto conto dei limiti previsti dai regolamenti *de minimis* di cui al paragrafo 9 e degli eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ottenuti dall' "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, l'agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal *Ministero*, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili di cui al paragrafo 5 con le seguenti modalità:

- a) il 40% delle risorse disponibili è ripartito, al fine di assicurare una quota minima di risorse per l'efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel territorio della *zona franca urbana*, in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti *de minimis* ottenibili da ciascun soggetto menzionato al paragrafo 9;
- b) il 60% delle risorse disponibili, unitamente alle somme eventualmente non distribuite a seguito del riparto di cui alla lettera a), è ripartito, al fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari, in funzione del rapporto tra il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della *zona franca urbana*.

Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della *zona franca urbana*.

Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del *Ministero*, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).

12. Informazioni antimafia

Laddove previsto dalla vigente normativa, il *Ministero* provvede ad inoltrare alla competente Prefettura-UTG, mediante banca dati nazionale unica antimafia, la richiesta di informazioni circa l'eventuale sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni o di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

In tali casi, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni è sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi del comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, in attesa del rilascio dell'informazione antimafia recante l'attestazione dell'insussistenza di condizioni interdittive.

13. Modalità di fruizione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia



delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ivi incluso il codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate.

Sul punto, si rinvia a quanto più ampiamente specificato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013, paragrafo 3, che fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle analoghe agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana dell'Aquila.

Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, così come determinato dal *Ministero* a seguito del riparto di cui al paragrafo 11.

Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione delle imposte sui redditi anche ai soci delle società "trasparenti", nonché ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformità con quanto indicato nella citata circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate, paragrafo 4, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nell'istanza di cui al paragrafo 10.

14. Modalità di comunicazione tra soggetti beneficiari e *Ministero*

In applicazione degli articoli 5-*bis*, comma 1, e 6 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il *Ministero* adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

15. Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

Qualora l'agevolazione riconosciuta a ciascun soggetto beneficiario superi l'importo di euro 10.000,00 su base annua (ossia per ciascuno dei periodi di imposta ammissibili), i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute a valere sulla presente circolare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione al *Ministero* entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione di cui al paragrafo 11.

16. Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di accesso alle agevolazioni possono essere richieste ai contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del *Ministero* (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.



IL DIRETTORE GENERALE

(Laura Aria)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.*

Allegati:

Allegato 1: Modello di istanza per i soggetti di cui al paragrafo 6, lettera *a*);

Allegato 2: Modello di istanza per i soggetti di cui al paragrafo 6, lettera *b*);

Allegato 3: Modello di dichiarazione di avvio attività.